

PIERO ALTIERI

L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA TRIDENTINA  
IN DIOCESI DI CESENA NELLA SECONDA METÀ DEL  
SEC. XVI, E LE ORIGINI DEL SEMINARIO DI CESENA

PREMESSA

La presente ricerca sull'attuazione della Riforma Tridentina a Cesena nella seconda metà del sec. XVI, vuole inserirsi in quella copiosa fioritura di studi che ha preso l'avvio dalle celebrazioni dell'inizio e del termine del Concilio di Trento (1545-1563). Vorrebbe essere una tessera fra le tante, ma non troppe, che dovrebbero in sintesi comporre quel mosaico che è appunto la Riforma Cattolica, meno esattamente chiamata Controriforma (1). Ne dovrebbe venir fuori una pagina di luce non solo per la Cristianità Italiana bensì anche per la storia civile del nostro paese che in questo periodo ancora non conosce l'unità politica ma tuttavia afferma la sua vitalità mediante l'espressione dei suoi valori religiosi e culturali. L'argomento è di grande attualità per la diocesi di Cesena trovandosi essa a vivere come già quattrocento anni or sono, il tempo postconciliare. Fonte principale di questa ricerca: l'archivio della Curia vescovile di Cesena.

Onde non fare un lavoro campato in aria, per usare un'espressione dello Jedin, occorre che io mi rifaccia alle condizioni religiose e morali della diocesi di Cesena nel periodo che va immediatamente prima del Concilio Tridentino: solo così si può mettere meglio in evidenza la necessità e le modalità della Riforma.

---

(1) H. JEDIN, *Riforma Cattolica o Controriforma?*, Brescia 1957.

CONDIZIONI RELIGIOSE E MORALI DELLA DIOCESI ALL'INIZIO DELLA  
RIFORMA TRIDENTINA

Nel 1563 la diocesi di Cesena conta 41 parrocchie con un totale di popolazione che si aggira sulle 30.000 anime (2). Entro le mura cittadine prosperano quattro monasteri di vergini e uno di « convertite »: monastero di S. Biagio, di S. Caterina e dello Spirito Santo secondo la Regola Benedettina e quello di S. Chiara secondo la Regola Francescana; il monastero delle « Convertite » ha una regola propria stabilita dal vescovo Edoardo Gualandi. Al Sinodo del 1564 partecipano i procuratori di otto ordini religiosi: Canonici Regolari di S. Croce, Benedettini Cassinesi del Monte, Celestini, Domenicani, Carmelitani dell'antica osservanza, Serviti, Agostiniani, Francescani, rappresentati da un unico procuratore. Non mancano le confraternite che hanno anche il compito di sorvegliare il buon andamento dei quattro ospedali cittadini: SS. Crocifisso, S. Antonio Abate, S. Bartolomeo, S. Tobia; nelle parrocchie di campagna se ne contano altri otto.

Le condizioni religiose erano caratterizzate da una grande ignoranza che vedeva fiorire attorno a sé le male piante della corruzione morale, della bestemmia, delle pratiche superstiziose e magiche; questo purtroppo non solo nei laici ma anche nei sacerdoti che svolgono una scarsissima attività pastorale spesso inquinata da vile interesse e da disordine nello svolgimento delle sacre funzioni. Le « Cronache » del tempo e i resoconti più disinteressati e non accademici, come per esempio gli atti processuali *criminalia*, si esprimono in termini quanto mai gravi.

Certo non mancavano segni positivi; fra i tanti quello molto significativo della carità cristiana a favore degli orfani, degli ammalati, dei viandanti e quello ancora più evidente dei lasciti in suffragio della propria anima (3).

Un cenno alla situazione politica. Terminata la breve e fortunata — per il fiorire economico della città — parentesi della dominazione del Valentino, la città torna alle dirette dipendenze della Santa Sede. Furono restaurati almeno di nome gli ordinamenti comunali, che, in parte, erano sopravvissuti anche durante il periodo

(2) Arch. Segreto Vat., Fondo S. Congregazione del Concilio, Cesena: Visita ad limina (8 marzo 1590). Don Celso Rosini nel suo ms. *Delli avvenimenti più importanti della città di Cesena*, conservato nella Biblioteca Comunale di Cesena, scrive 29.050.

(3) M. BOSCHETTI, *I benefattori dell'OIR*, Cesena 1961.

della Signoria Malatestiana (4). La piú alta magistratura era costituita dai Conservatori che duravano in carica due mesi: a loro era affidato il potere esecutivo. Rappresentava la volontà dei cittadini il Consiglio generale a cui spettava l'approvazione delle deliberazioni; mentre organo consultivo era la Magistratura degli Anziani, i quali insieme ai Conservatori ed altri minori magistrati formavano il Consiglio segreto a cui competeva di formulare le proposte da presentare davanti al Consiglio generale. Ma l'autorità di queste magistrature era piú formale che effettiva; in pratica a comandare erano i rappresentanti della S. Sede: il Legato che risiedeva a Bologna, il Presidente della Romagna che risiedeva a Ravenna e localmente il Governatore scelto e pagato dal Presidente.

Circa la vita culturale, da segnalare l'Accademia degli Offuscati e l'Università che nel 1570 ottenne il riconoscimento giuridico da Gregorio XIII.

#### LA RIFORMA IN GENERALE

##### *I vescovi della Riforma: Edoardo e Camillo Gualandi*

Merito della attuazione della Riforma Tridentina a Cesena è soprattutto dei vescovi Edoardo e Camillo Gualandi che governarono la diocesi rispettivamente dal 1557 al 1588 e dal 1588 al 1606.

Con l'episcopato di mons. Edoardo Gualandi si apre nella storia della Chiesa cesenate un nuovo periodo (5). Non potrà certamente paragonarsi a S. Carlo Borromeo o a Matteo Giberti di Verona, tuttavia seppe indagare sulla triste situazione della sua Chiesa e, coadiuvato da valenti vicari generali, dispose gli opportuni mezzi per iniziare l'attuazione della Riforma. Le allocuzioni che teneva ai sacerdoti durante il Sinodo, lo dimostrano ben compreso dello spirito evangelico. Meritati gli elogi che gli scrittori fanno di questo vescovo; fra gli altri, l'Ughelli: « Ecclesiam Caesenatem consultissime administravit » (6) e il cesenate Braschi: « Fulsit magna doctrina et probitate, nec minori pastoralis sollicitudine » (7).

(4) Arch. St. Com. Cesena, « Capitoli da osservarsi dalli consiglieri della città di Cesena » (2, VA); « Capitoli da osservarsi dalli Conservatori et Anciani della città di Cesena » (2, VB).

(5) P. BURCHI, *Cronotassi dei Vescovi di Cesena*, Roma 1965, pp. 229 ss.

(6) F. UGHELLI, *Italia Sacra*, Venezia 1717, col. 464.

(7) G. B. BRASCHI, *Memoriae Caeseneses*, Roma 1738, p. 375.

Il nipote Camillo gli successe il 30 marzo 1588; aveva coadiuvato lo zio negli ultimi anni del suo episcopato come vicario generale. I decreti sinodali da lui promossi e i resoconti delle Visite Pastorali testimoniano del suo zelo e del suo amore per i poveri.

### *Le Visite Apostoliche*

Lo zelo di mons. E. Gualandi fu stimolato grandemente dalla Visita Apostolica di mons. Leandro Marini arcivescovo di Lanciano e vescovo eletto di Alba. Si svolse dal 20 dicembre 1566 al 1° gennaio 1567. Fu una Visita frettolosa e interessò soprattutto i monasteri femminili della città per i quali il Visitatore prese provvedimenti per ristabilirvi la clausura; altri decreti furono da lui emessi per richiamare all'obbligo della residenza i parroci delle parrocchie cittadine di S. Zenone e di S. Bartolo (v. appendice n. 1).

Di gran lunga più efficace fu la Visita del vescovo di Montefeltro, Francesco Sormani che fu a Cesena nei mesi di febbraio e marzo del 1572. I 696 decreti emanati per le parrocchie, gli oratori, gli ospedali, le confraternite della città e del forese, saranno una buona traccia per le future visite pastorali, e sono per noi documentazione del triste stato in cui versava la diocesi (v. appendice n. 2).

### *I Sinodi provinciali*

In questa attività di rinnovamento l'impegno venne anche dalla Chiesa metropolitana che vi contribuì in questo periodo con due Sinodi provinciali. Il primo fu celebrato a Ravenna nel 1568 presieduto dall'arcivescovo card. Giulio Della Rovere; vi partecipò con altri 16 vescovi anche mons. E. Gualandi. Le Costituzioni furono pubblicate a Roma l'anno seguente; si compongono di 58 titoli; in essi i padri affrontarono il problema dell'eresia dando disposizioni perché si sorvegliano le riunioni pubbliche e private aventi per argomento questioni dottrinali; le scuole; l'attività editoriale e la sacra predicazione. Molteplici disposizioni sono emanate per la istituzione dei seminari e degli archivi vescovili. Si nota una particolare premura per il rinnovamento della vita clericale. Severe misure sono prese per frenare le pratiche superstiziose e magiche ed anche contro il meretricio.

Nel 1582, presieduto dall'arc. card. Cristoforo Boncompagni, si tiene un secondo sinodo provinciale; il vescovo di Cesena fu assente e si fece rappresentare da un procuratore. Gli argomenti trat-

tati non variano molto rispetto al precedente sinodo. Da notare la particolare proibizione data ai predicatori di parlare sulla Immacolata Concezione di Maria onde evitare controversie allora molto sentite.

### *I Sinodi diocesani*

Fra i mezzi piú efficaci per fare conoscere le disposizioni del Tridentino, da questo molto raccomandati, i Sinodi diocesani che vedono attorno al vescovo tutto il clero della diocesi. Il vescovo Edoardo ne celebrò diversi. Il primo nel 1564, un anno dopo la conclusione del Concilio. I lavori si possono dividere in due parti: nella prima il notaio della Curia Zanotti, dà lettura dei decreti « De Reformatione » del Tridentino (dalla sess. V, cap. I « De istituenda lectione sacrae scripturae » alla XXV, cap. XV « Filii clericorum illegitimi a quibusdam beneficiis arcendi »). Nella seconda parte il vicario generale Aurelio Morale, notifica alcuni decreti concernenti la vita del clero cesenate.

Nel 1566 si ebbe un secondo Sinodo indetto dal vicario generale Giulio Cenni. Lo svolgimento è simile al primo come pure la materia trattata.

Si ha notizia di altri sinodi ma non rimane documentazione.

Stampato invece il Sinodo del 1582; la materia si compone di 21 titoli che possono dividersi in tre sezioni: *de Fide, de Sacramentis, de vita clericorum*.

Intensa attività sinodale ebbe pure il successore Camillo Gualandi; rimane però solo la documentazione di quello celebrato nel 1590 che segue un ordine di argomenti trattati, simile a quello del Sinodo celebrato nel 1582; si notano però accentuazioni circa la organizzazione della vita pastorale.

## LA RIFORMA IN PARTICOLARE

### *La Riforma del clero*

Le Visite Apostoliche del Marini e del Sormani avevano messo in evidenza le tristi condizioni in cui si trovava il clero cesenate; del resto non molto dissimili da quelle del clero di tante altre diocesi in quel periodo. Le piaghe erano: ignoranza, pluralismo nei benefici, mancata residenza e non di rado modo di fare secolare e licenzioso.

La preparazione culturale del clero cesenate nel sec. XVI, sia per gli aspetti umanistici che per quelli filosofico-teologici, è molto scarsa. La mancanza di una adeguata istituzione quale sarà in seguito il seminario, non permetteva alla stragrande maggioranza di coloro che si avviavano agli ordini sacri di formarsi una cultura umanistica e teologica che potesse poi riverberarsi nel sacro ministero. All'Università cittadina e alle altre istituzioni che promuovevano la cultura anche sacra, accedevano fra il clero i membri delle famiglie piú facoltose, i quali poi non si impegnavano nella cura pastorale e sviluppavano le proprie risorse nei ristretti ambiti dei circoli gentilizi o si trasferivano in altre città per insegnare su cattedre piú illustri. Neppure l'impegno culturale del vescovo Edoardo riesce ad essere di stimolo (8)!

I decreti dei Visitatori Apostolici documentano ampiamente questo triste stato di cose: « ... idoneum non esse ... studere debere ... »; spesso non si hanno idee chiare circa la definizione fra peccato mortale e veniale, si ignora quasi completamente la legislazione relativa al matrimonio.

La lettura dei decreti tridentini « De Reformatione » ai Sinodi del 1564 e del 1566 è fatta con una traduzione in volgare perché la grande maggioranza del clero convenuto ignora la lingua latina. Non per niente una norma sinodale prescrive di rileggere attentamente i testi liturgici prima della celebrazione! Almeno la lettura materiale se non la comprensione dei testi, fosse dignitosa! Primo provvedimento per riformare alla radice questo stato di cose: l'istituzione del Seminario, avvenuta il 5 dicembre 1569.

Per poi provvedere ai sacerdoti già in cura d'anime, il vescovo Edoardo organizzò riunioni periodiche per il clero di città e per le varie plebanie. Non mancò concretamente di raccomandare alcuni testi di cultura sacra che avrebbero, se letti con impegno, potuto sopperire a qualche lacuna.

Onde stabilire l'effettiva residenza dei parroci, si emanano decreti sinodali che richiamano le norme tridentine ma soprattutto si prendono provvedimenti contro i renitenti. I casi non erano isolati purtroppo! Basterebbe rileggere nel 3° volume manoscritto dell'archivio vescovile, relativo ai documenti che hanno riferimento alla cattedrale (9) un elenco seppure non completo dei benefici della

(8) G. B. BRASCHI, op. cit., cap. XXVIII, pp. 375 ss.

(9) Archivio Curia Vescovile, 3° vol. ms., Cattedrale, ff. 114-121 (in seguito citato A.C.V.).

diocesi per aver un'idea abbastanza esatta circa la residenza e il pluralismo in questo periodo.

A poco a poco un nuovo spirito investe la cura pastorale; il vescovo Edoardo così lo riassume nel suo Sinodo del 1582: « Nam eorum tantum rationem habendam statuimus, qui Deo et Ecclesiae diligenter ac assidue inservierint » (10).

Per quanto riguarda il modo di vivere dei sacerdoti già nel Sinodo del 1564 (11) si danno norme dettagliatissime che in breve, fatte osservare anche con la severità della giustizia, daranno i loro buoni frutti.

Parte importante nelle preoccupazioni del vescovo l'hanno i canonici della cattedrale: la Chiesa Madre deve precedere le altre chiese nella via della Riforma. Lo svolgimento della officatura corale era deplorabile: con energia mons. Camillo Gualandi prima come prevosto e poi come vicario generale riporterà la situazione alla normalità.

### *I Sacramenti*

La riforma circa i Sacramenti si svolse su due direzioni: catechesi e riordinamento del Rituale liturgico secondo le disposizioni della Santa Sede e del Concilio di Trento.

Per il Battesimo sono richiamati i doveri del sacerdote ministrante, dei padrini e dei genitori; per questo sacramento della iniziazione cristiana come per la Cresima si cerca di introdurre i libri canonici che registrino nomi e località, da conservarsi nell'archivio parrocchiale.

Abbondante la legislazione per l'Eucaristia considerata come presenza reale e come sacrificio della Messa. Si ottiene che la lampada rimanga sempre accesa davanti al Santissimo conservato nelle chiese; si dà incremento alle confraternite del Corpo di Cristo.

Tristissima la situazione circa l'amministrazione del sacramento della Penitenza; la Visita del Sormani riscontrò pochissimi sacerdoti idonei a questo ministero per cui il vescovo Camillo Gualandi si era visto costretto a rendere riservato un numero grandissimo di peccati.

Poco frequentati i sacramenti della Confessione e della Comunione eucaristica, tuttavia la fede pur sempre radicata nel fondo

---

(10) E. GUALANDI, *Sinodo 1582*, tit. I, cap. I.

(11) A.C.V., *Sinodi 1564-1566*, ff. 225 ss.

del cuore, esigeva gli ultimi sacramenti: in quei tempi non si trattava di sollecitare i fedeli a riceverli ma piuttosto i sacerdoti ad amministrarli! Il che fu fatto con premura sia nei Sinodi di mons. Edoardo che di mons. Camillo Gualandi.

Per risolvere la riforma del clero alla radice si è già visto come si tentasse di provvedervi con la istituzione del Seminario; tuttavia occorre dare alcune indicazioni per accedere alle sacre ordinazioni nel frattempo; vi provvede mons. Edoardo nel suo Sinodo del 1582 (12).

### *Le reliquie e il culto dei Santi*

Intensa anche se non sempre ordinata era la devozione dei Cesenati ai loro Santi Patroni e alla Vergine, venerata soprattutto sotto i titoli di Madonna del Monte e di Madonna del Popolo. La Riforma non ebbe da fare altro che di premunire i fedeli contro gli atteggiamenti dei Protestanti al riguardo e di far restaurare le loro immagini ponendo un po' di ordine circa il culto delle loro reliquie e certe forme devozionali.

### *I funerali*

Fra i richiami più frequenti nella Visita del Sormani a tutta la diocesi, ce n'è uno che si ripete spessissimo: riordinare i cimiteri parrocchiali. Il richiamo fu ripreso dai vescovi Gualandi nei loro Sinodi del 1582 (13) e del 1590 (14), cui si aggiunsero sagge disposizioni sui funerali da cui si volle togliere ogni motivo di empio lucro, triste conseguenza anche della grave povertà in cui versava tanta parte del clero cesenate. Nello stesso tempo si incrementarono i legati pii.

### *La Riforma dei religiosi e delle religiose*

Mentre per i primi ben poco si poté fare dato il loro particolare rapporto giuridico col vescovo, molto invece fu messo in atto per riformare le religiose. L'avvio ancora una volta era stato dato dalle Visite Apostoliche; si trattava soprattutto di rimettere in atto la clausura, favorendo così il buono spirito tanto decaduto in alcuni

---

(12) Sinodo 1582, tit. XX, cap. I.

(13) Sinodo 1582, tit. XIX.

(14) Sinodo 1590, tit. VII.

monasteri. La legislazione al riguardo prende risalto se messa a confronto con grossi carteggi giudiziari conservati nell'archivio vescovile. Val la pena tuttavia notare, altrimenti si imbastirebbe una storia molto parziale, che è suscettibile di registrazione soprattutto il male e che il bene si preferisce affidarlo a Dio piú che alle carte degli archivi.

### *La Riforma del popolo*

Un popolo lasciato in profonda ignoranza religiosa decade rapidamente anche nella sua vita morale. Il quadro della situazione è piuttosto rattristante! Basterebbe leggere le note quasi quotidiane sulla vita spicciola di Cesena all'inizio del sec. XVI, redatte da Giuliano Fantaguzzi (15) per vedere a che punto di degradazione si era giunti e in alto e in basso!

Prima misura perciò per avviare la Riforma, come già aveva raccomandato il Tridentino, la riorganizzazione della predicazione e della catechesi. Si istituí la lettura della Sacra Scrittura in cattedrale, si favorí la presenza di oratori sacri e soprattutto ci si avvantaggiò dell'opera dei Francescani e dei Domenicani. Per i parroci ci si accontentò di suggerire per la omelia domenicale, qualche buon testo in lingua volgare, da leggere ai fedeli.

Difficoltà si presentarono pure per la dottrina ai fanciulli; la confraternita della Dottrina Cristiana tanto raccomandata dai Visitatori Apostolici troverà pratica attuazione nel secolo successivo, soprattutto con l'episcopato del card. Giovanni Casimiro Dönhoff che fu vescovo di Cesena dal 1687 al 1697.

La cura dei vescovi Gualandi si rivolse ancora ad inculcare la santificazione della festa; vi furono provvedimenti per facilitare il riposo festivo ed altri per rendere piú dignitosa e cosciente la partecipazione ai divini misteri; favorendo altresí il decoro anche esterno delle chiese. Sviluppo particolare ebbe la pietà eucaristica che mirava a rendere piú frequente la partecipazione alla mensa dell'altare oltre che a favorire le manifestazioni di adorazione pubblica.

Contributo notevole a quest'opera di rinnovamento, lo diedero le confraternite che già erano presenti in Cesena prima del Concilio di Trento e che maggiore sviluppo ebbero con l'inizio della Riforma. Al termine del secolo, la confraternita del Corpo di Cristo

---

(15) G. FANTAGUZZI, *Caos, ovvero cronache cesenati dei secc. XV-XVI*; il ms. è conservato nella Biblioteca Comunale di Cesena.

è eretta in quasi tutte le parrocchie della diocesi; ne fanno fede i resoconti della Visita Pastorale che per incarico del vescovo infermo, fece nel 1606 il vicario generale Andrea Perbenedetti.

A poco a poco la riforma dei costumi prese avvio; lo spirito conciliare permeò la vita pastorale; non sarebbero mancate le buone conseguenze.

#### NOTIZIE SULLE ORIGINI DEL SEMINARIO

Pensando al modo in cui si presentava la Chiesa del Signore nella seconda metà del secolo XVI, non si fatica molto a capire la frase che il cardinale Pietro Sforza Pallavicino, storico del Concilio di Trento attribuisce ai Padri Conciliari della Sessione XXIII del 15 luglio 1563, durante la quale fu emanato il decreto sulla istituzione dei Seminari (16) « ove altro bene non si fosse tratto dal presente Concilio, questo (la istituzione dei Seminari) solo ricompensava tutte le fatiche, e tutti i disturbi; come quell'unico strumento il quale si conosceva per efficace a riparare la scaduta disciplina: essendo regola certa, che in ogni Repubblica tali habbiamo i cittadini quali gli alleviamo » (17).

Senza un clero santo nella vita e preparato al ministero pastorale, ogni riforma nella Chiesa di Dio per quanto desiderata e voluta, è destinata a non maturare.

È attraverso il ministero del sacerdote che Cristo Salvatore giunge alle anime; il sacerdote deve essere « luce e fermento » ma quando la luce non brilla e il fermento ha perso la sua efficacia...

I resoconti delle Visite Apostoliche, di cui si è trattato precedentemente, hanno ben mostrato il livello di cultura sacra del clero cesenate.

Il vescovo Edoardo Gualandi comprese come poco contasse celebrare sinodi e organizzare l'attività pastorale della diocesi se poi non si fosse risolta l'istanza riformatrice alle origini: per un nuovo assetto pastorale occorreva un nuovo clero ed ecco che, pur non trascurando sagge provvidenze per i sacerdoti già in cura d'anime, si cercò di attuare il decreto tridentino, pensando alla istituzione di un seminario diocesano, il che avvenne il 5 dicembre 1569 (18), appena sei anni dopo il decreto conciliare.

(16) Conc. Trid., Sess. XXIII de ref., cap. XVIII.

(17) SFORZA PALLAVICINO, *Istoria del Concilio di Trento*, Napoli 1856, 5 t., lib. XXI, cap. VIII, p. 136.

(18) A.C.V., 1° vol. ms., Seminario, ff. 18-19.

I rappresentanti del clero secolare e regolare, meno gli ordini mendicanti, per secondare i desideri del vescovo che « mirum in modum » bramava « illam sanctam seminarii operam ad finem producere » si impegnarono a versare ogni anno in tre rate, la somma di scudi 350, necessaria per il mantenimento di otto fanciulli.

Il giorno 11 dello stesso mese il vescovo notifica a tutta la diocesi l'avvenuta erezione del Seminario. Riteniamo opportuno riportare il testo dell'editto, testimone eloquente dello zelo del vescovo Gualandi e nello stesso tempo documento insigne che ricorda il sorgere di uno dei primi seminari d'Italia dopo il Concilio di Trento (19).

Adovardo Gualandi per Grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica Vescovo di Cesena.

Havendo secondo l'ordine del Sacrosanto Concilio dato principio alla erezione del seminario e desiderando di condur quanto sopra con l'aiuto di Dio benedetto questa pia opera alla debita perfezione, habbiamo voluto col presente editto notificarlo a ciascuno tanto della Città quanto della Diocesi universalmente, al fine che chi si trovasse haber figliuolo dell'età e qualità richiesta dal decreto del detto Sacrosanto Concilio che havisse determinato di dedicarsi al servizio del Signore Dio et al ministero della Chiesa Sua, possa venir a presentarlo a noi drento a otto giorni dala data di questo, che ci troverà ogni mattina a hore undici alle nostre stanze solite insieme con li deputati da noi e dal R.do Clero uniti a tale effetto, dove si farà matura considerazione delle doti e qualità loro, e distinzione della povertà e ricchezza di Padri o di chi gli ha in governo, e ci ingegneremo di dare a tutti quella maggior soddisfazione che si potrà a honor di Sua Maestà divina. Et in tanto essortiamo ogni persona caritativa e pia a prepararsi di prestar quanto più potranno il favore et aiuto loro a questa santa opera, che sarà per quanto seriano di gratissimo servizio a Dio Nostro Signore a loro di gran merito e laude ai figliuoli di singulare beneficio et a tutta la Città e Diocesi perpetuo ornamento et utilità.

In fede - Dato nel Palazzo Episcopale alli XI di decembre 1569

È bene ricordare tuttavia, che già in precedenza ci si era preoccupati in qualche maniera della istruzione e formazione dei chierici. Un inventario, redatto il 20 maggio 1551, riferisce di un certo d. Gregorio Crispo che abitava in vescovado e che era stato maestro dei chierici (20); ma soprattutto degne di nota le seguenti notizie (21):

---

(19) *Ibid.*, f. 20.

(20) *Ibid.*, ff. 2-3.

(21) *Ibid.*, f. 4v.

Adovar. Ep. Caesen. manu propria.

il 21 aprile 1566 si radunarono davanti al Vescovo il Can. Pompeo Dandini, il Dott. in legge Giovanni Battista De Albecis, D. Cristoforo Gualagnini e D. Ladislao Graziani, deputati dai Conservatori e Anziani della città « super Seminario erigendo » e hanno determinato et eletto l'hospitale di S. Tobia insieme con tutti gli suoi casamenti, entrate, et altre appartenente a quello et tutto per collocarvi il prefatto Seminario con quelli putti maestri et altri necessarij per servitio di detto Seminario, secondo gli ordini convenienti d'affarsi. E perché il detto hospitale si trova obligato all'hospitalità de' poveri peregrini e parimenti a molti altri legati pij si de poveri pregioni come d'altre simile opere. Pero per non lasciare detta opera, hanno similmente determinato che tutte le predette opere di detto hospitale, siano poste sopra l'hospitale di S. Bartholo di detta città, e caso che l'entrata e poteri di detto hospitale di S. Bartholo non fusse bastante per li sudetti pesi, hanno similmente determinato, che accantando cosa alcuna oltre le spese ordinarie e necessarie agli hospitali del Crucifisso e di S. Antonio, chel detto sopraccanto sia aggiunto per quanto manca al sopradetto hospitale di S. Bartholo, e per le sudette opere, e pesi, e quando ancho il sopraccanto delli detti dui hospitali del Crucifisso e S. Antonio non bastasse per le opere predette vogliamo che dell'entrata del sopradetto hospitale di S. Tobia si supplischi e a quanto manca per li sudetti pesi oltre gli altri tre sudetti hospitali, nel modo e condicione come sopra. Inoltre hanno determinato che tutti gli crediti quali havesse con gli suoi administratori, o, altri debitori, tanto il detto hospitale di S. Tobia, quanto gli altri tre, soprascritti siano applicati per servitio del sudetto seminario e fabrica.

La lunga citazione del testo redatto nel contorto volgare del tempo vuole testimoniare la solerte e previdente diligenza con cui si pensò all'impresa.

Il 24 aprile dello stesso anno i canonici don Ugo Falcutius, don Giacomo Timolini, i rev. don Silvestro De Valenuciis e don Michele Ricciardi eletti, due dall'ordinario e due da tutto il clero *super seminario fiendo* secondo i decreti del Concilio di Trento (22), decidono (23) di tassare il clero regolare e secolare di un carlino per ogni staia di grano.

Assicurata una casa e, almeno nelle intenzioni il finanziamento, si cerca di provvedere alla nomina di coloro che dovranno guidare la formazione degli alunni e vigilare sulla loro condotta.

Il 4 marzo 1570 sono fatti i patti con d. Timoteo De Fabris di Bertinoro che già è stato deputato « magister pro gymnasio seminarii et colegii » eretto dal vescovo Gualandi e che « iam incept

(22) Conc. Trid., Sess. XXIII de ref., cap. XVIII.

(23) A.C.V., 1° vol. ms., Seminario, f. 17.

docere pueros dicti seminari et colegii ». Egli come « maestro delli detti seminario et colegio delli putti di Cesena » è obbligato per i prossimi tre anni a cominciare dal 1° gennaio 1570 « insegnare a detti putti del seminario et colegio, et creance, et costumi cristiani et boni, da bono, leal et fedel et diligente et catolico et honorevol maestro ». Percepirà quattro scudi al mese e dirà la Messa ogni mattina « nella chiesa dello ospedale di S. Tobia ».

Per il servizio terrà un suo nipote, una sua sorella e un'altra donna (24).

L'11 marzo, avendo il vescovo Gualandi eretto il Seminario e colegio dei chierici e dei secolari nelle case dell'ospedale di S. Tobia « ad hunc usum deputatum e aptatum », « magnificus artium medicine doctor D. Christoforus Briscius phisicus Cesene » si impegna per tre anni a fare ogni giorno « una lectione delle mathematiche cioè d'astrologia, geometria, aritmetica et musica con l'altre dependenti nella scola sotto il seminario con salario di 100 lire all'anno che gli pagherà il depositario del seminario » (25).

Lo stesso 11 marzo è preso come « maestro di casa del Seminario Francesco De Casalini alias della Casandra con patto che « habbi a provvedere a tutto quello che farà bisogno per detto colegio et seminario secondo che li sarà ordinata da M. Ladislao Graziani depositario e m. Jacobo Iseppi proveditore » (26).

Il 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo il vescovo condanna certo maestro Paolo De Grassis di Forlì a pagare scudi dodici e mezzo d'oro al Seminario dei chierici e altrettanto al monastero dello Spirito Santo (27).

Il 1° ottobre don Francesco Maria Ancarani e Vincenzo Padanulla sono assunti come maestri di cappella nella cattedrale; d. Ladislao Graziani depositario e agente *seminarii clericorum* assume d. Francesco Maria Ancarani per maestro e musico del Seminario per un anno con salario di 18 scudi con obbligo di fare « a quelli del seminario » due lezioni al giorno; avrà la terza camera posta nel Seminario (28).

Purtroppo però al buon volere del vescovo non corrispose la generosità di molti sacerdoti diocesani. Molti non gradirono le tasse imposte per il nuovo Seminario. Pochi mesi dopo le decisioni prese,

---

(24) *Ibid.*, ff. 21-22 v.

(25) *Ibid.*, f. 23.

(26) *Ibid.*, f. 24.

(27) *Ibid.*, ff. 27-28

(28) *Ibid.*, ff. 32-35.

da una risposta della S. Congregazione dei Cardinali interpreti del Concilio Tridentino in data 20 maggio 1570, si ha notizia di un ricorso a Roma dei rev. don Vincenzo Antonino e don Ottavio Merendi, in cui si accusa il vescovo di tassare il clero non secondo le norme previste dal decreto di Pio V « De contributione seminariorum ». La S. Congregazione fa conoscere il libello al vescovo e unisce per conoscenza il decreto pontificio citato dai due sacerdoti (29) e che riportiamo per utile confronto:

Episcopus qui ante XI diem Julii MDLXVII seminarium re ipsa non erexit quandocumque illud erigere instituerit, ab ipsa reali erectione nihil eius nomine ultra dimidiam decimam, relatum ad antiquam taxam exigat: et si quid amplius exegerit, vel restituat vel cum eo compenset, quod in posterum post ipsam erectionem ad eandem rationem exigendum erit: nisi tamen clare appareret totum illud quod amplius exactum esset iam fuisse vere conversum in praeparamenta necessaria aut aliam similem operam seminarij.

Il vescovo in data 6 giugno 1570 risponde dichiarando che a Cesena « longe ante eiusdem decreti editionem, seminarium institutum fuit » e che la tassa fu da tutto il clero « concordissime » stabilita e che se il Seminario non poté subito funzionare fu a motivo di ostacoli sorti per il trasferimento dell'ospedale di S. Tobia nei cui locali doveva prendere sede (30).

Nel 1590 il Sinodo di mons. Camillo Gualandi (1588-1609) dispone che i chierici non superino il numero di dodici, siano di buona indole e figli di poveri. Se qualcuno vorrà introdurne di più, fino al massimo di ventiquattro, dovrà mantenerli per intero (31).

Ma ormai le difficoltà finanziarie hanno costretto il vescovo a ridimensionare; ecco come ci viene descritto dal vescovo Camillo in una lettera a Roma in data 9 ottobre 1600 (32):

Per informazione di quanto mi cerca Vs. ill.ma del Seminario le dico, che dall'anno 1570 si eresse chiuso et formale, ma perché dalla Santità di N. S. Papa Pio V di s. m. furono essentati li monachi, canonici Regulari, et mendicanti dal contribuire a quello. et tutto il peso restò sopra il Vescovo et clero, et questo per la povertà sua non lo potendo mantenere nel modo, che fu eretto, e fu necessario riformarlo dal mio Ante-

(29) *Ibid.*, ff. 40 ss.

(30) *Ibid.*, ff. 70 ss.

(31) Sinodo 1590, tit. IV, cap. IV.

(32) A.C.V., 1° vol. ms., Seminario, f. 307.

cessore, che il Clero contribuisse tanto, che li putti del Seminario si potessero vestire ogni due anni, si pagasse un Maestro di Musica, un custode, che ne tenesse conto a condurli a imparar musica, et alla Scuola di grammatica, tutte le feste alla cathedrale a servire in quella, et quanto al vivere ciascuno se ne stesse a casa sua, alla spesa dei suoi, et così s'è osservato fin qui con honore di Dio et servizio della Chiesa, et frutto dei detti putti, et stante la povertà del Clero, non si può in altro modo mantenere, et così per conservarlo come al presente si trova s'è fatto contribuire al Clero conforme alla povertà sua mezza decima; et questo è quanto posso dire a Vs. ill.ma per vera et reale informatione.

Già l'istituzione anche prima di questa trasformazione valeva solo per i fanciulli dai dieci ai quindici anni circa; infatti per gli studi di filosofia e di teologia frequentavano come esterni; ora la triste condizione vale anche per i piccoli che oggi chiameremmo ginnasiali.

L'intenzione però di costituire il Seminario « formale et chiuso » è sempre nel cuore del vescovo; il clero è sollecitato a pagare la tassa da accantonarsi per dare sede definitiva e mantenimento al Seminario. Vari sono i documenti al riguardo raccolti nell'ultima parte del primo volume manoscritto conservato nell'archivio della Curia vescovile con la dicitura « Seminario ».

Il vescovo deve addirittura difendersi presso la S. Congregazione del Concilio dall'accusa di non pagare la sua parte, che qualcuno del clero gli ha rivolto; ma il suo buon agire emerge dalle prove addotte come risulta da una sua lettera in data 20 ottobre 1601 (33).

Alle preoccupazioni finanziarie si collegavano quelle che sorvegliavano per dare buon esito al fine del sacro istituto: la formazione al sacerdozio degli alunni del santuario.

Già si è visto l'accordo stipulato con don Timoteo De Fabris per « insegnare ai putti del seminario lettere, et creance, et costumi cristiani et boni »; il suddetto sacerdote dovrà celebrare per gli alunni la S. Messa nella chiesa dell'ospedale di S. Tobia. Tenendo conto del come era la organizzazione scolastica del tempo, è notevole anche la notizia già riferita delle lezioni di astrologia, geometria, aritmetica e musica impartite ogni giorno dal « magnificus artium medicine doctor D. Cristoforus Briscius phiscus Cesene ».

---

(33) *Ibid.*, f. 320.

Nel Sinodo del 1582 (34) il vescovo Edoardo dà alcune norme di vita seminaristica ed alcuni criteri per l'assunzione dei nuovi alunni. I seminaristi devono portare la talare e la sacra tonsura; nei giorni di festa devono servire alle officature che si svolgono in cattedrale prestandosi per le sacre cerimonie e per il canto; anche nei giorni feriali ma a turno. Libro fondamentale per la loro formazione deve essere il *Catechismum Romanum* che verrà loro spiegato dal maestro. Siano ubbidienti ai superiori e maestri; a questi viene imposto di non accettare ragazzi di età inferiore ai dodici anni « et nisi fuerint ingenio et animo ad religionem propenso et iis qualitibus praediti, quae, in illis ex Sacri Tridentini Concilii decreto requiruntur ».

A dare però le prime costituzioni, nel 1606, è mons. Andrea Perbenedetti (35), vicario generale del vescovo Camillo Gualandi (v. appendice n. 3). È un errore quello del Braschi (36) di attribuirlo al vescovo Edoardo. In esse è detto che ogni prima domenica del mese e in ogni festa solenne i chierici si confesseranno tutti dal confessore deputato e si comunicheranno. Chi non lo facesse sarà denunciato al maestro dal più anziano di essi e verrà punito. La mattina alzandosi reciteranno devotamente le preghiere, ascolteranno la Messa, e reciteranno l'Ufficio della Madonna nel dormitorio. Quindi attenderanno allo studio imparando bene le lezioni a memoria e dividendo il tempo secondo che disporrà il maestro. « Cercheranno prima di fondarsi bene nelle lettere humane e da poi si applicheranno allo studio del Catechismo Romano et letioni della Sacra Scrittura ». Non leggano libri proibiti. Nessuno esca senza un compagno assegnato dal maestro. Durante i pasti si faccia prima lettura spirituale in volgare; poi ricreazione; al loro termine si reciteranno le litanie dei Santi e si farà l'esame di coscienza. Coloro che desiderano di entrare in Seminario abbiano almeno dodici anni, siano poveri, ma non tanto che non possano provvedersi di cotta, libri, letto, tovaglioli, asciugatoi, vestito e mobili necessari. Il maestro avrà cura di tutto; li condurrà a passeggio nei giorni festivi, permettendo loro di giocare la palla.

Riprese dal vescovo card. Tonti queste norme guideranno la vita seminaristica per un secolo intero (37).

(34) Sinodo 1582, tit. XV, cap. VIII.

(35) A.C.V., vol. ms., Visite Pastorali 1606-1608, f. 40.

(36) G. B. BRASCHI, op. cit., cap. XXVIII, p. 377.

(37) A.C.V., 2° vol. ms., Seminario, ff. 10-13.

Alterne vicende (38) attenderanno il sacro istituto; ma ormai il buon seme era gettato e per sempre.

Il decreto del Concilio Tridentino a poco a poco verrà realizzato nella pienezza dei suoi intendimenti.

\* \* \*

Oggi nella nuova sede costruita nella immediata periferia della città per nobile e generosa iniziativa del vescovo mons. Augusto Gianfranceschi e intitolata a « Papa Giovanni XXIII », il Seminario della diocesi di Cesena ha come urgente impegno quello di formare i sacerdoti che renderanno operanti le disposizioni e lo spirito voluti dal Concilio Ec. Vat. II, così come, nella lontana metà del secolo XVI, esso sorse per realizzare, abbiamo visto però con quali stenti, quella Riforma che il Concilio di Trento aveva sancito per tutta la Chiesa.

#### APPENDICE n. 1

*Decreta Generalia della Visitatio Civitatis* promulgati dal Visitatore Apostolico mons. F. Sormani nel 1572 (39)

(216) R.mus D. Visitator decrevit ne cathedralis Ecc.a de cetero sine cartis et constitutionibus existat ut R.mus D. Epus Caesen. Constitutiones ad usus Cap.li faciat termino sex mensium sub pena S.mi D. N. PP.

Cumque sit indecens ut qui Altari serviunt de Altare vivere nequeant praesertim in eadem cathedrali ubi nobiles in dignitate ut plurimum inserviunt.

(217) Ideo decrevit ut aliqua simplicia uniantur beneficia vel aliqui Canonatus cum primum vacaverint aut tertia pars omnium prebendar. in distributionibus quotidianis iuxta Sacri Trid. Concilii dispositione converten. ac distribuend. prout magis iudicio supradicti R.mi D. Epi videbitur.

(218) Decrevit q. R.mus D. Epus Caesen. videat tam in Ecc.a cathedrali quam extra si sunt aliquae Capelle sine Beneficiis quibus ordo aliquis anexus sit in eo deservire faciat nec non provideat Capelle sine beneficio nisi eo ordine initiatus sit vel saltem intra omnium initiari possit iuxta Sacri Trid. Concilii dispositione.

(219) Decrevit prebenda prima vacatura praeter quam ex causa designationis cui aliud onus incompatibile iniundum non sit lectori Sacrae Scripturae si ipsa prebenda sufficiens fuerit sin autem beneficium simplex sicut supra primo vacaturum eius debitis suportatis oneribus applicari de-

(38) P. BURCHI, *Il Seminario di Cesena*, Cesena 1941.

(39) A.C.V., *Visita Apostolica 1572*, ff. 20 ss.

bere vel fieri contributionem Beneficiatorum sive civitatis vel aliunde prout comodius fieri poterit de Capituli Consilio R. mus D. Ord. Ep. us provideat ut ipsa sacrae Scripturae lectio habeatur dicteque lectioni omnes Clerici civitatis interesse debeant sub pena... iuxta decreta supradicti Concilii Tridentini.

(220) Decrevit singulis diebus Dom. cis in Ecc. a Cathedrali concionari debere et lectionem casuum conscientiae legi saltem bis in hebdomada sub pena etcetera.

(221) Decrevit q. R. mus D. Ord. s una cum mag. cis Dom. Consiliariis supradictae Civitatis provideri debeat ut pauperes ipsius civitatis in uno loco maneant et maxime puellae non permittantur vagari per civitatem.

(222) Decrevit R. mo Ep. o ut bis saltem in anno superiores omnes ordinum omnium quocunque nomine vocentur maneat ut in suis Conventibus Caesenaee habeat lectione casuum conscientiae vel saltem conferentiam bis ad minus in hebdomada.

(223) Decrevit confirmandos tempore confirmationis scribi debere in libro cum nomine et cognomine confirmati patris et patrinorum distincte in civitate de parochia in parochiam et in villis et castris diocesis in qualibet villa et Castro distincte ut cum opus fuerit reperiri possint ne matrimonium contrahatur in gradu prohibito et cognatione spirituali coniung. sub pena et cetera.

(224) Decrevit ut qui demonis suggestionem tempore paschatis resurrectionis S. mum Sac. tum Eucaristiae non sumpserint tota octava elapsa nisi iuxta causa per R. mum D. Ep. um vel rectorem iudicanda, fuerint impediti, extra ecclesiam eijciantur et ingressus donec resipiscuerint impediuntur.

(225) Decrevit omnes meretrices publicas et notorias in uno vico cogendas habitare et nullo modo prope ecc. as habitare permittatur.

(226) Decrevit inventario immobilium cum debitis finibus per notarium rogatum cum ecclesiarum utensilibus termino sex mensium confici et in Archivio episcopali poni debere sub pena scutorum sex pro qualibet et alia pena arbitrio predicti R. mi D. Ordinarii imponenda et applicanda et cetera.

(227) Decrevit curatos omnes Bibliam, Cathéchismum Armillam Summam rationale, divinarum officiorum Manipulum Curatorum bene correctum, Concilium Tridentinum ac Provinciale Ravennatense, sermones Dionisij Carthusiensi, vel Landulfum de vita Christi in lingua materna quantus ita capacitati et eorum; iudicio videat, cathalogum librorum prohibitorum et librum sacramenta administrandi iuxta consuetudinem romanam admunus habere debere sub pena scutorum x.

(228) Decrevit omnes Rectores ac capellanos curatos semel in anno ante quadragesimam a R. mo Ordinario vel ab eius Vicario convocari et examinari praesertim de sacramento penitentiae.

(229) Decrevit q. Confessiones in domibus privatorum nisi in casibus necessitatis non audiant neve S. mum Sacramentum nec missa celebratur ullo modo sub pena arbitrio ordinarii infligenda.

(230) Decrevit Rectores omnes claves tabernaculi ubi S. mum Sacramentum conservatur fenestrellae ubi vasa oleorum reponuntur et fontis Baptismatis diligenter penes se custodire sub pena scutorum X ad pias causas applicandorum pro qualibet vice qua contrafactum reperietur.

(231) Decrevit Omnes Rectores qui sunt absentes et non resident sub penis in Bulla S.mi D.N. Pii V de ressidencia et aliis sacri Trid. Concilii penis ad ressidendum termino XX dierum compelli debere a qua sine licentia in scriptis et cum causa concedenda ac per tempus a sacro Trid. Concilio prescriptum recedere nequeat sub penis antedictis.

(232) Decrevit Cappellanos incuratis deputandos in subsidium deputari ne Rectores propter deputationem huismodi censeantur a residentia et ab administratione sacramentorum liberati.

(233) Decrevit omnes Rectores et alios Clericos curam animarum exercentes populum de necessariis ad salutem instruere ad doctrinam Christianam singulis diebus festis ab Ecclesia preceptis docere debere sub pena julii unius pro qualibet die festiva qua contrafecerit applicanda.

(235) Decrevit sedilia cum tabula intermedia cum latta cum partis feraminibus in ecclesijs curatis pro confessionibus audiendis fieri in loco manifesto ponenda, confessionesque maxime mulierum nisi ad ortu solis usque ad occasum junis ecclesiae semper apertis audiri non debere sub pena ordinarij arbitrio infligenda ed locis pijs applicanda.

(236) Decrevit omnes Capellanos curatos non permitti in civitate et diocesi nisi cum licentia et aprobatione R.mi Ordinarij in scriptis et in subsidium ut supra S.ma Sacramenta administrare, et qui decetero sine talibus literis administrabunt pena suspensionis per quatuor menses et scutorum quatuor incurrisse censeantur, applicanda etcetera.

(237) Decrevit ne Rectores vel ut supra cadavera decetero in Ecclesijs nisi in sepulturis muratis sed in cimiterijs bene clausis sepeliri permittat ne Ecc. deformetur et orationes fidelium impediatur pro qualibet vice sub pena scutorum quatuor applicand.

(238) Decrevit Rectores omnes in ecclesijs parrocialibus piscinam sacram construere debere ad reponendas cineres vestium et aliarum sacrarum rerum que ob vetustate comburuntur ac primam aquam qua lavantur corporalia termino duorum mensium ubi constituta non est sub pena scutorum quatuor pro qualibet applicand.

(239) Decrevit luminaria que in elevatione S.mi Sacramenti accenduntur usque ad purificationem accensa remanere debere et luminaria que in principio missae accenduntur que tamen condecencia sint nisi ultimo evangelio finito, non exstinguantur sub pena juliorum duorum pro qualibet vice applicand.

(240) Decrevit Rectores omnes in ecclesia diebus festis a S. M. E. preceptis quater in anno verba sive formam Baptismi populum et maxime obstetrices docere debere ut ipse sciant quando necessitas evenerit tale officium exercere sub pena scutorum quatuor applicand.

(241) Decrevit quod in omnibus sacristijs sive sacrarijs figura crucifixi vel Beatissimae Virginis ponatur cum scabello commodo et decenti ut orari possit, cum armario cum clave clauso condecenci ad paramenta servanda et cum lavello pro manibus lavandis termino trium mensium sub pena scutorum trium applicand.

(242) Decrevit Rectores omnes una hora noctis pulsata qualibet die Ave Maria pro defunctis pulsari debere sub pena julii unius pro qualibet vice qua contrafecerint applicand.

(243) Decrevit omnia lavella aquae sanctae extra ecclesiam existentia in ecclesia collocari debere et in futurum amplius extra ecclesiam non poni sub pena scutorum duorum applicand.

(244) Decrevit ne in ecclesijs curatis vel simplicibus nec et hiberno tempore ignis accendatur sub pena scutorum duorum pro qualibet vice applicand.

(245) Decrevit in omnibus ecclesijs parochialibus ad minus duo esse debere paramenta condecencia videlicet planetas et palia cum suis finimetis turibulum cum navicula saltem de ottone, candelabra duo decentia cum cruce inaurata cum tobaleis sex bonis, corporalia tria iuxta formam canonis, duo ceroferaria decentia lanternam unam magnam cum hasta, tintinabulum, umbellumque pro S.mo Sacramento deferendo decente, bacinellam cum ampullis, vasculum saltem ottoni pro aqua sancta deferenda et populo danda, legile, missale novum, Antifonarium, provideri prout decretum fuit in visitatione termino sex mensium sub pena scutorum XXV et alia arbitrio ordinarij applicand.

(246) Decrevit ut omnes clerici in celebratione utantur ceremonijs iuxta missale novum et ordinem Rom. et postquam fuerit sacris vestibus induti neminem aloquantur nec pileum nec biretum nec chirotecas nec quicunque aliud profanum super altare ponatur et alia observentur que in Concilio Tridentino circa missarum celebratione decreta sunt sub pena arbitrio ordinarij, imponend.

(247) Decrevit quod Rectores excommunicationis penam non minentur nsie Ordinarij commissione sub pena arbitrio Ordinarij infligenda.

(248) Decrevit ut in omnibus ecclesijs sive sacristijs tabella ponant ubi descripta sint officia et misse que ex imposito onere ibi sunt celebranda sub pena scutorum quatuer ad pias causas applicand.

(249) Decrevit ut nullus Rector sit procurator vel negociorum gestor alicuius Domini sub pena gravi arbitrio R.mi Ordinarij inflig.

(250) Decrevit ut R.mus D. Epus nec in domo sua nec in servitijs suis habeat vel retineat clericos Rectores animarum ut omnes resideat juxta ordinem sacri Tridentini Concilij et Bullam S.mi sub penis ibidem contentis.

(251) Decrevit ut omnes clerici habitum eorum ordini condecentem habeant et cum illo incedat nec non clericalem coronam largam ad instar hostia juxta mentem sacri Trid. Concilij, synodi Raven. et edicti Ill.mo et R.mi D. Cardinalis de Sabellis vicarij generalis S.mi D. N. sub penis ibidem contentis.

(252) Decrevit ut singuli Rectores teneantur singulis omnis listam Baptizatorum et matrimoniorum manu propria subscriptam ordinario deferre ut in archivio reponi possit juxta decreta sub pena scutorum quinque applicand.

(253) Decrevit quod R.mus D. Ordinarius provideat ut omnes confessores utatur eadem forma in absolvendo.

(254) Decrevit omnes Notarios in civitate quo in diocesi quemlibet existentes maneri ne ipsi conficeantur instrumenta venditionis cum pacta

de retrovendendo nisi prius ipsis constituto rem justo precio venditam esse sub penis R.mo D. Ordinario applicand.

(255) Decevit quod nulli cuiusvis status et conditionis existentes audeant in futurum, cum mulieres et viros ad secundo vel alia vota transire contigerit justa et prope domum illorum vel alibi ob dictam causam clamores et strepitus facerent neque ante domus illorum quicumque indecens ponere sub pena scutorum duorum pro qualibet qui permissis quemadmodum contravenerit locis pijs applicand. et in tali casu patres familias teneantur pro filijs et alijs qui de eorum familia erunt sub eadem pena.

### *Decreta pro Monialibus*

(256) Decevit ut monialibus omnibus predictae civitatis Caesenaee decreta sacri Concilij Trid. que ad reformationem monialium pertinet tradi et consignari debeat vulgari lingua et eisdem monialibus decreta predicta una cum bullis S.mi D. N. PP. de clausura et de non egrediendo a monasterio declaretur omnibus et dari debeant regulam vulgari lingua juxta unius cuiusque professionem quam legant onnes saltem sexta feria cuiuslibet hebdomade et ut adminus singulis mensibus Confessarius vel alius Catholicus idoneus ab Ordinario, missus dictas moniales hortetur ad vitae perfectionem et regulae observantiam.

(257) Decevit ne munera vel littere in monasteria recipiantur vel mittantur nisi prius Abbatisse presenti et pro tempore existentis certificato et ei presentato et teneant dictas literas legere et munera videre an dare vel mittere conveniat sub pena Abbatisse suspensionis arbitrio Ordinarij et moniali que contrafecerit pena carceris per mensem.

(258) Decevit ne confessores monialium septa monasterij ingrediantur ad concionandum vel celebrandum vel Communicandum moniales que infirmitate in letto non deteneantur sed locus ad concionandum et ad communicandum aptus designetur et sine ministro non celebretur nec moniales de cetero Altari deserviant, sub pena suspensionis a divinis quoad predictos confessores arbitrio R.mi D. Ordinarij.

(259) Decevit ut nullus masculus sive femina cuiuscumque qualitatis et etatis fuerit preterquam in primo grado constitutis ut pater et mater ad monasteria monialium accedere possit sine licentia in scriptis R.mi D. Ordinarij que gratis concedatur sub pena excommunicationis et scutorum quatuor pro qualibet vice qua contrafactum fuit applicand. quovero ad ingressum intrasepta monasterij servari decreta sacri Trid. Concilij sub pena in eo contentis.

(260) Decevit ut priores hospitalium, confraternitatum et aliorum piorum locorum singulis annis rationem R.mo D. Ordinario reddere teneantur iuxta formam sacri Tridentini Concilij sub penis in eo contentis.

(261) Cum ex forma et dispositione sacrorum canonum et sacri Trid. Concilij dispositione determinetur ut singulis annis synodus diocesana congregetur ut defectus civitatis et diocesis videri et corrigi possint, decevit ut illud omnino observetur et ut R.mus Ordinarius quanto citius fieri possit

synodum diocesana congreget ut examinatores eligantur justa formam Sacri Trid. Concilij et reliqua que agenda sunt peragantur.

(262) (Die XXVIII - Mensis Februarij 1572)

R.mus D. Visitator delegatus tradidit et consignavit R.mo D. Adovardo Gualando de pisis Dei et apostolice sedis gratia Episcopo Caes. omnia et singula decreta supradicta per predictum R.mum Visitatorem in visitatione civitatis Caesenae ut supra facta eidem precipiendo ut hinc et per totum proximum festum paschatis resurrectionis D.N. Jesu Cristi debeat omnia et singula decreta supradicta personis in eis nominatis intimari fecisse ac illa omnia executioni in terminis ipsis personis ut supra statutis demandare fecisse et de illis omnibus S.mum D.N. Pium PP. quantum certificasse sub pena predicto S.mo D.N. in eventum contravenctionis bene visa, supra quibus et cetera.

Actum Caesenae et ubi supra presentibus ibidem magnifico D. Ambrosio Fuligatto Cerviensi juris utriusque lectore et D. Jo. Baptista Dudo Calliensi testibus.

(265) (Die sabbati XXIX - Mensis Martij 1572)

Il Visitatore apostolico proroga il termine per l'intimazione dei decreti della visita a tutto il mese di aprile perché il Vescovo Gualandi « ex infirmitate non potuit omnia decreta visitationis civitatis Caesenae facta in termino sibi assignato intimari ».

(266) (Die XXVII - Mensis Aprilij 1572)

R.mus Visitator decrevit musices cathedralis Ecclesiae Caesen. ut decetero cantus ita fiat ut distincte et separatim verba et clausole intelligi possint cum debitis pausis et punctis itque a populo verba singula intelligantur neve tam in cantu quam in organo quicumque lascivum aut impurum misceatur ut Domus Dei vere orationis domum vidant neve admittat aliquem in choro nec in ecclesia nec in processionibus qui non sint in habitu clericali cum veste talari et superpelicio et bireto clericali indutus sub pena amissionis salarij unius hebdomadae pro qua tales admittetur et pro qualibet vice.

(267) Decrevit parietes ab intus eiusdem Cathedralis ecclesiae dealbari et foramina claudi debere termino trium mensium sub pena scutorum decem applicand.

(268) Decrevit quod nulle persone cuiusvis status, gradus et conditionis existentes audeat in futurum prope et apud ecclesias ac monialium quorumvis ordinum monasteria et alia pia loca per brachia quinquaginta vel in loco sacro ad ludum pile parve vel magne videlicet alla palla et al pallone vel ad aliud ludi genus ludere sub pena scutorum duorum pro qualibet vice et quolibet ipsis locis pijs applicand. et patres familias teneantur pro filijs et pro eis qui de illorum familia erunt.

(269) Decrevit R.mus D. Adovardum Gualandum Ep.m Caesen. debere facere paramentum unum damaschi Albi completum pro usu ipsius R.mi D. E.pi pro cantandis missis cum suis tunicellis cum ornamento faldistorij cossinis gramiale et alijs ad dictum usum necessarij sub pena arbitrio s.mi D.N. PP.

## APPENDICE n. 2

*Decreta Generalia della Visitatio Diocesis Caesena*  
promulgati dal Visitatore Apostolico mons. F. Sormani nel 1572

(413) R. mus visitator delegatus predictus decrevit ut quelibet Plebs Diocesis Ces. expensis comunibus tam rectoris ipsius plebis ac aliorum Rectorum et sacerdotum sub eadem plebe consistentium lectorem catholicum et idoneum saltem per sex menses habeant qui casus conscientiae semel in Hebdomada in plebe legat omnesque clerici plebanatus lectioni predictae interesse debeant sub pena julij unius pro quolibet et qualibet lectione.

(414) Decrevit ut curati et omnes alii clerici qui ad divina tam pro vivis quam pro defunctis cantandis officiis congregantur, videlicet Rectores ubi congregantur, casus episcopales aut Bullam in Cena Domini legere et explicare teneantur antequam discedant casusque conscientiae proponere atque decidere et si dubium fuerit peritum consulere sub pena scuti unius pro qualibet vice qua congregati premissa non adimpleverint rectori ubi congregati fuerint infligenda applicand.

(415) Decrevit ut Rectores omnes ne mulieres vel alij, mortuos in ecclesiae ploribus et clamoribus associant, ne verba inania que divina officia impediunt proferat et ad risum populum provocat omni conatu pena pecuniaria iniuncta et alia pena prout magis videbitur, prohibeant.

(416) Decrevit ut in omnibus ecclesiis curatis que per miliare distant ab ecclesiis plebanatus fons bapismatis ponatur termino quatuor mensium sine tamen plebaniarum ecclesiarum prejudicio ne ob longum iter infantes tenelli ob mala tempora et distantia sine tanto sacramento mori contingat, expensis populi sive parrochi prout magis R. mo D. videbitur.

(417) Decrevit quoque ubi parrochus non fuerit satis instructus ut possit populum instruere legat illi diebus festis preceptis ab Ecclesia sermones aliquos ut Landulfi de vita Cristi in lingua materna vel alios ab ordinario approvandos sub pena juljorum quinque pro qualibet die festiva qua non adimpleverit presens decretum.

(418) Decrevit ut nullus sacerdos et maxime rector parte sibi debita ex funerariis vi accipiat neve defendat nec amittat aliquem sepelire etiam si illi non dentur que ex laudabili consuetudine dari solent sed omnino quod suum est prestat deinde ordinario referat, qui pro sua prudentia providebit sub pena scutorum decem ad pias causas applicand.

(419) Decrevit quoque nullus sacerdos celebret cum pileo nigro vel alio in capite sub pena juliorum quinque pro qualibet vice applicand.

(420) Decrevit quoque omnes Rectores omnibus diebus festis de precepto et singulis diebus dominicis in eorum ecclesiis celebrare debeant nec illis diebus eant ad officium sub pena unius scuti pro quolibet et qualibet vice applicand.

(421) Decrevit quoque in qualibet ecclesia parrochiali Diocesis Caesenaensis societas S. mi Corporis D. N. Jesu Cristi erigatur et introducatur et omnibus societatibus S. mi Corporis D. N. Jesu Cristi iam erectis quibus

opus est et aliis erigendis carta et ordinationes per R.mum D. ordinarium eius manu subscriptas et subscripta tradi et consignari debere, et Confratres Societatum huiusmodi saltem quatuor in anno eorum peccata confiteri et sacrum Eucharistiae sacramentum sumere debere necnon umbella p. associandum S.mum Sacramentum pro qualibet societate emi debere termino et pena arbitrio R.mi Ep. applicand.

(422) Decrevit quoque omnes Rectores Archipresbiteri atque clerici totius Dioecesis Caesenaten. observare et adimplere teneantur omnia et singula decreta generalia in visitatione Civitatis Caesenaefacta prout ad eas spectare et pertinere videbitur sub pena in eiusdem decretis contentis applicand.

(423) Decrevit ut Provinciales ac Generales omnium ordinum moneantur singulis annis ab Ordinario ut in monasterijs eorum que in castris vel villis diocesis dicte civitatis sunt, provideant ut idonei sint religiosi ad audiendas confessiones et ad populum exortandum in vita christiana ne populus patiatur.

(424) Decrevit ut priores confraternitatum hospitalium et aliorum piorum locorum totius diocesis Caesen. singulis annis rationem R.mo D. Ordinario reddere teneantur iuxta formam sacri Trid. Concilij sub penis in eo contentis.

(425) Decrevit in omnibus hospitalibus videlicet super jaunis illorum haec vel similia verba poni vel describi debere « Hospitale per alloggiare i poveri » literis maiusculis ut ab omnibus pretereuntibus legi possint sub pena scutorum duorum de proprio Priorum vel custodum eorumdem Hospitalium solvend. et applicand.

(426) Decrevit R.mum D. Ordinarium curare debere ut omnes celle seu Maiestates per illius Dioecesis existentes ita claudatur ut bruta in eas ingredi nequeat et ut illarum imagines que sunt antiquitate consunte reformetur sub penis ibsi R.mo D. Ordinario applic.

#### APPENDICE n. 3

*Costituzioni, e capituli da osservarsi dalli chierici del Seminario di questa città di Cesena, fatte dal sig. Andrea Perbenedetti da Camerino, vicario generale di monsig. reverendissimo Camillo Gualandi vescovo di Cesena, nel atto della visita fatta del anno 1606. d'ottobre*

1) Havendo il Sacro Concilio di Trento, per reformazione del Clero, statuito, e ordinato che in ciascheduna Diocese s'instituiscia un Seminario di Chierici, acciò siano instrutti nelle buone lettere, e buoni costumi, e siano bene custoditi da Maestri, e Rettori, e così instrutti a suo luogo, e tempo se gli possa commettere la cura dell'anime, do istituzione di quello, che siano per riuscire degni, et utili operari della Santa Chiesa, et che in tutto il tempo, che staranno in seminario facciano tal fundamento nelle virtù, che possino poi securamente per tutto il rimanente della vita conservarsi e essercitarsi nello agiuto del prossimo, e acciò si conseguisca questo

fine, e piú facilmente, si possino detti Chierici habituare nelle buone virtú, e costumi, devono governarsi sotto una certa Regola, per poter, loro sapere quello che se li aspetta di fare preché dove non è ordine, c'è confusione; il che havendo noi visitato questo Seminario di Cesena, e non trovando, né Capitolo, né Regola, nella quale detti Chierici possino vadare come si habbino da governare, per questo desiderando noi, conforme, che dobbiamo, che a beneficio della Città, e Diocese detto luogo si venga augumentando, e che da esso ne riescano giovani virtuosi, e timorosi del Sig. Iddio, habbiamo deliberato di fare li sottoscritti Capituli, e ordini, acciò siano inviolabilmente osservati da tutti; come espressamente commandiamo al Maestro, che le faccia osservare per quanto stima la grazia di Monsig. Reverendissimo Vescovo, e Nostra.

2) In prima siano tenuti detti Chierici ogni prima Domenica del Mese confessati tutti dal Confessore deputato; e si comunicaranno quelli, che saranno in età idonea, e il medemo facciano, nel altre feste solenni preparandosi a questo con la debita devozione, e diligenza, e quelli, che mancheranno sia tenuto il piú antiano di detti Chierici denuntiarlo al Maestro; acciò siano penitētiati da esso.

3) Et acciò tenghino gran cura, e dessiderino di conservare la disciplina, e culto Ecclesiastico, le tradizioni, e cerimonie della Chiesa, le devozione verso il sacro santo sacrificio della Messa; la Reverenza, e adorazione verso li Santi; l'uso delli santissimi Sacramenti, e che si diano con ogni applicatione d'animo à tale essercitio, acciò riescano buoni, e dotti Sacerdoti, le quali non potendosi conseguire la gratia divina, debbano tutti li detti Chierici ogni mattina ascoltare la Messa attentamente, e cō devozione, e ogni matina quando si levano, e mentre si vestino dicano ad alta voce; In Nomine Patris, e Filij, e Spiritus Sancti. Amen. Benedicta sit sancta, e individua Trinitas, nunc, e semper, e per infinita seculorum secula Amen. Pater Noster, Ave Maria, Credo in Deum, Confiteor deo, Misereatur vestri, Indulgentiam, Dignare domine die ista, sine peccato nos custodire, Miserere nostri fiat misericordia, quemadmodum, Domine exaudi orationem meam, Oratio, Domine deus omnipotens qui ad principium huius diei, Oratio, Dirigere, e sanctificare, Angele dei, Dominus nos benedicat, e Actiones nostras, e subito vestiti, che saranno debbano ogni matina lavarsi il volto, e le mani, e tenersi netti, e poi habbino mezza hora per dir l'offitio della Beata Vergine, il quale volemo, che ogni giorno lo dicano assieme devotamente, e puntato nella stanza del loro Dormitorio.

4) Da puoi tutti con silentio attendano ad imparare le letioni à mente, e far tutto quello che li sarà imposto dal Maestro, dispensando il tempo secondo che parerà a lui, siano obedienti, devoti, humili, e pacefisi insieme, e non vadino vagando per casa, ma stiano uniti in scola à leggere, e scrivere, non ridano vanamente, ne dicano parole otiose, ma utile, non mangino senza licenza, no siano tra di loro odij, ne contentioni, ne se imponghino sopranoi, ne faccino cosa, che possino scandalizare li secolari, e tengano silentio in scola, in Dormitorio, in Refettorio.

5) Imparino soprattutto con diligenza la Dottrina Christiana à mente, acciò da puoi la possano insegnare ad altri, e attendano alle letioni de libri, da quali possano essere eccitati alla virtù, e devozione, come sono

quelli, che trattano delle virtù christiane, e d'altri simili, che dal Maestro saranno giudicati atti per il fine loro. Ne possano tenere altri libri, se non quelli, che saranno giudicati utili per ciascheduno dal detto Maestro.

6) Il studio principal loro sarà di quella dottrina, che possi servire al fine del Seminario, e però cercheranno prima de fundarsi bene nelle lettere humane, e da poi s'applicaranno allo studio del Catechismo Romano, e letioni della Sacra Scrittura.

7) Osservino la debita modestia, e decoro, in tutti li luoghi, in casa, nelle strade, e particolarmente quando, anderanno in processione, e quando staranno in Chiesa, e al orationi, facciano li digiuni comandati dalla santa Chiesa; non vadino fuori di casa senza gran necessità del seminario, e alhora accompagnati; ne vadino fuori à magnare senza licenza, e sopra tutto, che non vadino fuor di casa soli; ma con il compagno, che il maestro lo concederà ciouè per la Città, e nessuno ardisca tenere appresso di se Armi.

8) A' Mensa, e a Cena si lega una settimana per ciascheduno qualche libro Spirituale vulgare, e si facci la beneditione nel principio del mangiare, e al fine rendano le gratie, mattina e sera, e dopo cena faccino un puocho di recreatione ad arbitrio del Maestro, puoi habbiano un quarto d'hora per dir le Lettanie de Santi, e far l'essamine della coscienza, e pregare per la Santità del Nostro Signore, e per Reverendissimo Vescovo, e altri bisogni, e in andare a letto dicano; Iunctis manibus; Benedicta sit sancta, e individua Trinitas e c. Pater noster, Ave Maria, Credo, Confiteor, Te lucis, Custodi nos, sub umbra, Dignare Domine, Miserere nostri fiat misericordia, quemadmodum; Domine exaudi; Oratio Visita quesumus domine, da puoi vadino à dormire con silentio; finalmente habbino il cuore à Dio, pregandolo, che li doni gratia d'amarlo, e d'haver il suo santo timore avanti gli occhi, e con essercitio sobrietà, e Vigilie, cerchino confermare l'honestà. e castità.

9) Nessuno d'essi habbia ardimento, presuma di dire fuora quello che si fa nel Seminario, e procurino sopra tutto di mantenersi netti, tenendo anchora netto il letto, dormetorio, Scola, e tutto il Seminario.

10) Assisteranno, le Domeniche, e feste comandate al servizio della Chiesa, in choro con le cotte, cioè alla Messa cantata, e à Vespro, e faranno tutti quelli che sono stato soliti di fare, servendo le Messe, e facendo ogn'uno l'offitio suo, e si troveranno à tutte le processioni, che si faranno publiche; Et siano obligati con le cotte nelli giorni di festa la mattina à terza, e à Vespro andar tutti à levare il Signore Vicario Generale dalla camera del Vescovo, e accompagnarlo in Chiesa, quando però Monsignore Vescovo non volesse calare in Chiesa, che volendo S. S. Reverendissima calare debbano servire S. S. Reverendissima nel medemo modo con le cotte.

11) Fugano da l'otio, et accidia, come peste, della Gioventù, et fonte d'ogni male, et nelle recreationi, che à suo tempo si daranno s'astenghino, da ogni sorte di dissolutione, et eccesso, ricordandosi della modestia, et edificatione, che devono havere, ne perdino ad un' tratto quello, che havranno guadagnato di compositione, et virtù interiore.

12) Si accomodaranno in tutte le cose alla vita comune del Seminario, osservando tutte le buone consuetudini, et Ordini del Seminario, acciò

che in questa maniera si mantenghi l'osservanza, et disciplina della institutione d'esso, et havranno ogni giorno una hora di recreatione dopo pranso, et un'altra hora dopo cena, nel qual tempo si recrearanno tra di loro, et in tale recreatione si trattaranno in cose concernenti allo stato loro.

13) Tutti in un medemo tempo andaranno à dormire, et in un medemo tempo si levaranno, et ogniun dorma al suo proprio letto sotto pene gravissime à nostro arbitrio, che non ardiscano dormir accompagnati; Et con ogni humiltà udiranno gli avvertimenti, et reprehensioni, che gli saranno fatte, et quando gli sarà imposta qualche penitenza per lor difetto, la riceveranno, et faranno volentieri dando segno d'emendatione.

14) Tenghi ciascheduno d'esso il suo letto tauola, et vesti decentemente composte, et ordinate, et procurino la nettezza tanto nelle cose sudette, quando nella propria persona, et si ricordino la matina subito d'esser levati di rifare ogn'uno il suo proprio letto.

15) Ogni uno porti la Chierica, et vesta nel medemo modo, che tutti vestano conforme allo stile solito del Seminario, et se per causa urgente alcuno havrà bisogno di uscir di casa, vadi sempre accompagnato con licenza del Maestro, ne vadano vagando per le strade, ne si spartano trà di loro, et tornino subito, andando per le strade con ogni modestia, et non sia lecito à nessuno ricevere presenti, ne lettere ne scrivano à nessuno, senza che il Maestro prima veda il tutto, et sia con licenza sua.

16) Se tra di loro ci saranno discoli, et incorigibili, et seminari di cattivi costumi, siano puniti severamente, et se non si emenderanno, il Maestro sia tenuto dirlo à Monsig. Vescovo, ò suo Vicario acciò siano cacciati dal Seminario, come discoli, et seminari de vitii, senza speranza da havere piú ad intrare in detto Seminario.

17) Quelli che s'avranno da ricevere nel Seminario habbino almeno dieci anni, e siano nati di legittimo Matrimonio, e non habbino nessuna di quelle note, che rendono l'huomo in habile all'ordini Sacri, e offitij ecclesiastici, e siano poveri; ma non tanto però, che non si possano provvedere de mobili necessarij, e vestimenti, cotta, e libri per suo uso, letto finito di quelle cose necessarie, e Tovagliette, e sciucatori, e mostrino tal ingegno, che se ne possa sperare buona riuscita, e sia sano, e sia anchora di tal indole e volontà, che si creda, che sia per servire perpetuamente alla Chiesa.

18) Prima, che se ricevano siano esaminati bene sopra ciascheduna conditione, e se ne prenda informatione dalli Sig. deputati del Seminario, quali havranno cura anchora del buon ordine di detto Seminario visitandolo spesso, levando l'impedimento del suo buon progresso.

19) Quelli Chierici, che si ricevono, avanti d'intrare in detto Seminario vedano li presenti Capituli, e risolvendo d'osservarli scriveranno di sua mano la promessa sequente, facendola anchora sottoscrivere dalli suoi Padri, o Tutori, o Curatori, che si possano obligare per loro, la quale dovrà tenersi tra le scritte del detto Seminario, e quelli che al presente se ritrovano in detto Seminario debbano far promessione à vanti al Sig. Vicario, acciò si risolvino di osservare detti Capitoli, e perseverare nel stato Clericale.

### *Forma della promessa*

20) Essendo io N; di N. stato ricevuto dal Reverendissimo Monsignore Vescovo nel Seminario per dover, servire la Chiesa, e imparare, prometto per la presente di servare le constitutioni, e Capituli di questo Seminario di Cesena, et d'obbedire alli Superiori d'esso, et di non partirmi senza licenza espressa d'esso Monsig. o di suo Vicario, et caso che io mi partesse, o non servisse nel stato Clericale in questa Città in pena di ciò mi obbligo spontaneamente, et prometto di rifare ogni danno, et interesse al Seminario nelle spese fatte circa alla mia persona dal giorno, che sono stato ricevuto in detto Seminario, et in fede della verità, he scritta, et sottoscritta la presente di mia mano questo dì, et Anno lo N. di N. prometto, et affermo quanto di sopra.

21) Et nell'ingresso che detti Chierici faranno in detto Seminario, debbano fare una confessione generale: se non paresse al confessore differirla, et poi pigliaranno il Sacramento della confirmatione, et la prima Tonsura se prima non l'havessero.

22) Se con il progresso di tempo si vedesse alcuno non essere atto per l'istituto, et fine del Seminario, et per debolezza d'ingegno, o per poca sanità, o per cattivi costumi, o per haver usata falsità in provare le condizioni requisite nel suo intrare, sarà mandato via, et si darà il suo luogo ad un altro, che sia per riuscire più utile per la Chiesa.

### *Avvisi per il Maestro*

23) Il Maestro del Seminario deve procurare di promuovere il bene di detti Chierici commessoli non solo in quanto alle lettere: ma anchora alli costumi, et con parole, et quello, che hà più forza con l'esempio della vita, vedendo che tutti si confessino à suo tempo, e che facciano l'orationi, et altri essercitij spirituali, et nel leggere in scola nel occasioni procuri di inserire qualche cosa, che inciti li scolari all'amore delle virtù, una volta il Mese sia con Monsig. Vescovo o suo Vicario; et li informi delli portamenti de scolari, ne introduca nuovi ordini, ne nuove usanze senza saputa di S. S. Reverendissima.

24) Sia nel riprender grave, et nel castigar retto, et prudente castigando li mancamenti, publici con penitenza publica, cioè in presenza delli altri scolari del Seminario per esempio, li secreti poi con penitenza secreta per non generare scandalo, fuggendo la troppo indulgenza, o severità.

25) Non permetta troppo familiarità fra scolari ne comertio di persone fuori del Seminario, et non comporti, che nessuno venghi à mangiare nel Seminario, et esso Maestro non si affetioni più ad uno, che ad un altro ne usi particolarità; ma con carità ami tutti comunemente.

26) Partendosi di casa per causa urgente laseirà, pria, che li detti scolari siano occupati in far le compositioni, mentre lui starà fuori di casa, ovvero faccia altro essercitio virtuoso, non legga in scola, se non libri, che giudicherà esser più utili per li scolari, ne permetta, che in casa si tenghino libri indecenti, et inutili, et ordinerà li libri, che s'havranno da leg-

gere in Tavola, mentre che si mangerà, et ancho ellegerà un lettore ovvero doi per settimana.

27) Ordini detto Maestro à ciascheduno il modo di occuparsi al tempo de studij tanto in scola quanto in camera, o dormetorio domandando spesso conto acciò non perdano tempo, ne si occupino in cose impertinenti, et si serva del emulatione per eccitarli alla virtù, et studij.

28) Habbia esso Maestro, cura della Sanità de scolari, et però le Domeniche, et feste doppo il Vespro li meni a prendere Aria, et così un giorno per settimana nelli tempi buoni li meni fuori della Città in qualche luogo acciò si ricreino, lasciandoli giocare à palla, e ad altro giochi Honesti, e d'essercitio.

29) Habbia anchor, cura della netezza della casa, vestimenti persone, e d'ogni altra cosa, e Avertisca di non permettere, che alcuno entri nel Seminario senza espressa licenza di Monsig. Reverendissimo Vescovo, e la notte esso Maestro procuri che siano inchiate le porte del Seminario, e apresso di se si terrà le chiavi, non anderà al letto prima, che non veda tutti li Chierici quieti in letto.

30) Procuri che ogni Mese una volta si leggano le presenti constitutioni, e Capitoli in Tavola acciò, siano osservati inviolabilmente.

31) Et soprattutto esso Maestro si sforzerà di essercitare detti Chierici in opere spirituali e orationi, acciò diventino devoti, Habitandosi in quelle, e la sera nel andar' à dormir' oltr' all'orationi dette di sopra, oprarà, che ringratiano il Signore Iddio delli beneficij ricevuti, con pregarlo, che voglia estirpar' l' Herese nella sua santa Chiesa, e dar il lume della santa Fede à tutti gli infedeli, pregando per sua Santità, e Illustrissimi Cardinali, e Vescovi, per li Signori temporali e spirituali, per tutte le Religioni, Seminarii, e Compagnie, per la pace, per le Tribulazioni della Santa Chiesa, per questa Città di Cesena, e Diocese, per l'anime de morti, per li benefattori e specialmente per Monsignore Reverendissimo Vescovo, per il reverendo Capitolo e Clero.

### *Avisi del Economo et Essattore del Seminario*

32) Che il detto Economo, e Essattore debba ogni Anno nelli tempi debiti riscotere secondo la tassa tutta l'intrata del Seminario, e di quella tenerne fedel conto in un libro, e sia tenuto proveder' legnia, grano, e tutto quello che sarà di bisogno in detto luogo, e che sia obligato di render' conto à Monsig. Vescovo, o à chi S. S. Reverendissima commanderà di tutte le sopradette cose, e che spesso visiti il Seminario dando, rimedio à quel che gli parerà, che non vada bene circa il vitto, e anchora al fine per il qual s'è fatto detto Seminario, et sopra tutto per li danari del intrata di detto Seminario sia tenuto terziaria, per terziaria, à principio d'esse metter' fuori l'Editto, per riscottere detta intrata, e passato il termine dell'Editto debba far la lista contra li contumaci, et farla passare dal Signore Vicario facendo fare à tutti l'esequitione, acciò intieramente si riscuota et non partisca detto Seminario.

33) Et acciò inviolabilmente le sopradette Constitutioni siano per l'avvenire da tutti osservate, si come commandiamo espressamente sotto le pene

à Monsignore Reverendissimo Vescovo, et suo Vicario, Volemo, che siano affisse nella scola di detto Seminario ne si straccino sotto pena di scomunica. Datum Caesenae in Episcopali Palatio die 17. Mensis Octobris. MDCVI.

ANDREAS PERBENEDICTUS VICARIUS GENERALIS

Franciscus Maffeus Cur. Episcopalis Not. Mandato (40)

---

(40) A.C.V., vol. ms., Visite Pastorali 1606-1608, ff. 40 ss.